



## **Titolo**

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO AL COMITATO REGIONALE LND CHE HA EMANATO L'ATTO MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – ASSIMILABILITÀ DEL COMITATO REGIONALE ALLA COMMISSIONE PER I PREMI DI PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONE

## **Descrizione**

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto (nella specie il Comitato regionale LND) che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Va riconosciuta l'inammissibilità del ricorso anche in assenza di previsione esplicita di inammissibilità nel CGS. La (asserita) natura amministrativa del Comitato regionale non determina per ciò solo l'inidoneità di quest'ultimo a essere qualificato come soggetto necessario del giudizio. In disparte il rilievo letterale della disposizione rilevante del CGS (l'art. 49, comma 4, CGS), va tenuto conto del fatto che la pienezza del contraddittorio può realizzarsi compiutamente, in linea generale, solo con la partecipazione al giudizio del soggetto che ha emesso l'atto impugnato. Il Comitato regionale LND non è assilabile alla Commissione per i premi di partecipazione per il carattere speciale che ispira il procedimento, disciplinato dall'art. 91 CGS, innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale. Proprio l'espressa previsione da parte dell'art. 91, comma 3, CGS, in base al quale per il ricorso concernente tale tipo di controversie (art. 90, comma 1, lettere b) e c), CGS) si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore, induce a riaffermare il principio della pienezza del contraddittorio per la fattispecie relativa al procedimento di svincolo e per la quale il Codice non ha previsto analogia disposizione limitativa.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 125/CFA/2022-2023/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 49, comma 4, CGS; art. 91, comma 3, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)**